



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona emanato con Decreto Rettorale rep.n.4523 del 17 maggio 2023;

VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;

VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 9 "Fondo per la premialità";

VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 27 febbraio 2024, con cui ha approvato il "*Regolamento per la disciplina dei Fondi per la premialità*";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 27 febbraio 2024, con cui ha espresso parere favorevole all'approvazione del "*Regolamento per la disciplina dei Fondi per la premialità*";

VISTO l'art. 56, comma 2, dello Statuto in materia di entrata in vigore dei regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

È emanato il "*Regolamento per la disciplina dei Fondi per la premialità*".

Art. 2

Il Regolamento entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale.

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI FONDI PER LA PREMIALITA'

Indice

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Costituzione del Fondo

Art. 4 - Fondo Finalità di Dipartimento

Art. 5 - Modalità di calcolo del prelievo

Art. 6 - Progetti esenti dal prelievo

Art. 7 - Tempi e modalità di determinazione delle quote di prelievo

Art. 8 - Ambiti di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità

Art. 9 - Compensi per attività gestionale, di didattica, ricerca, terza missione e internazionalizzazione di cui all'art. 8 lettera a)

Art. 10 - Costituzione del Fondo del Dipartimento di Eccellenza per la premialità

Art. 11 – Modalità di utilizzo del Fondo del Dipartimento di Eccellenza per la premialità

Art. 12 - Premialità di performance e/o di miglioramento servizi al personale tecnico amministrativo di cui all'art 8 lettera b)

Art. 13 - Erogazione compensi su Fondo Premiale

Art. 14 - Erogazione compensi su residuo progetti

Art. 15 - Norme finali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di tempo pieno e del personale tecnico amministrativo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 e in ottemperanza all'art. 1, comma 16 della legge 230/2005 e all'articolo 24 comma 6 del D. Lgs 165/2001.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- per “progetto di ricerca competitivo” si intende: i progetti, gli accordi e le proposte di finanziamento, a valere sui fondi degli strumenti finanziari delle politiche nazionali ed internazionali, purché esterni all'Università di Verona, a favore della Ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo socioeconomico, sia che essi siano proposti da una singola struttura sia che prevedano forme associative o di partenariato e che abbiano superato una selezione ex ante di tipo competitivo (di norma con l'uso di esperti esterni ed autonomi);

- per “progetto di ricerca applicata per conto di terzi” si intende: attività di ricerca, di didattica e di consulenza per conto di terzi concluse tra l’Università degli Studi di Verona ed enti pubblici o privati a fronte di un corrispettivo pattuito o di un importo definito da un apposito tariffario;
- per “responsabile di progetto” si intende il ricercatore che, nella proposta progettuale finanziata, riveste il ruolo di Responsabile Scientifico/Principal Investigator ed è la persona responsabile del conseguimento dei risultati per cui il progetto ha ricevuto i finanziamenti;
- per “quota di finanziamento” si intende il contributo finanziario assegnato a UNIVR dall’Ente erogatore nel contratto/decreto di finanziamento, al netto degli importi da erogare a Partner, Parti terze e altri previsti nella proposta di progetto.

Art. 3 - Costituzione del Fondo

1. Il Fondo di Ateneo per la premialità è costituito mediante risorse:

- derivanti da una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero finanziamenti pubblici o privati (art. 9, terzo periodo, della Legge n. 240/2010);
- eventualmente attribuite dal Ministero con specifico decreto in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR (art. 9, secondo periodo, della Legge n. 240/2010);
- derivanti dai mancati scatti triennali a professori e ricercatori in caso di valutazione negativa (art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010);
- derivanti dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dal personale senza autorizzazione dell’Ateneo (all’art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001).

2. Il periodo di riferimento per la costituzione del Fondo è un biennio solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Art. 4 - Fondo Finalità di Dipartimento

1. All’inizio delle attività progettuali una quota del valore complessivo del finanziamento di progetto può essere trasferita al Fondo Finalità di Dipartimento. La percentuale fino ad un massimo del 4%, è deliberata da ogni Dipartimento a valere sui propri progetti. Il Dipartimento può con propria delibera motivata ridurre la quota riferita ad un singolo progetto.

2. Il Fondo Finalità di Dipartimento è utilizzato dalle singole Strutture accademiche, secondo criteri e modalità da esse definiti, per le seguenti finalità:

- a) copertura del costo del personale da impiegare nei progetti;
- b) investimenti in attrezzature scientifiche;
- c) altre specifiche esigenze della struttura accademica.

Art. 5 - Modalità di calcolo del prelievo

1. Per le attività conto terzi si applica un prelievo dell’8% sui proventi delle stesse.

2. Per i progetti di ricerca la ritenuta si calcola sulla quota di finanziamento secondo il prelievo a scaglioni progressivi per progetti con quota di finanziamento uguale o superiore a 100.000 €:

Scaglioni	Importo finanziamento progetto (quota UNIVR) per scaglioni	% Prelievo applicabile
1	da € 100.000 a € 300.000	4% del finanziamento
2	da € 300.001 a € 500.000	12.000€ (sulla base di 1) + 6% su quota finanziamento eccedente € 300.000
3	da € 500.001 a €1.000.000	24.000€ (sulla base di 1+2) + 8% su quota finanziamento eccedente i € 500.000
4	da € 1.000.001 a € 2.000.000	64.000€ (sulla base di 1+2+3) + 10% su quota finanziamento eccedente € 1.000.000 €

3. In applicazione del documento Gender Equality Plan dell'Università di Verona, obiettivo 1 "Pari opportunità nei programmi di finanziamento della ricerca", area tematica 3 "Uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera", azione 1.1 "Finanziamenti a ricercatrici per la partecipazione a gruppi scientifici internazionali, conferenze", nel caso di progetti di ricerca e attività conto terzi con responsabile scientifico donna, sull'importo del prelievo, calcolato come indicato al comma 2 del presente articolo, è applicata una diminuzione percentuale pari al 10%.

Art. 6 - Progetti esenti dal prelievo

1. Il prelievo non si applica a:

- a) progetti finanziati con fondi di Ateneo attraverso Bandi dell'Università di Verona;
- b) progetti di ricerca che non prevedono una quota di finanziamento per "personale strutturato" e con una percentuale di "spese generali / overhead" inferiore al 15% del costo totale di progetto;
- c) progetti che prevedono la chiamata diretta del Principal Investigator (in posizione di ruolo in UNIVR) se finanziata o cofinanziata dal progetto;
- d) progetti che prevedono la chiamata diretta del Principal Investigator (in posizione di ruolo o in tenure-track* in UNIVR) se finanziata o cofinanziata dal progetto (Ricercatore RTD-B o Ricercatore a tempo determinato (nuovo art 24 L. 240/2010));
- e) progetti di ricerca con schemi di finanziamento basato su "unit costs";
- f) Progetti che prevedono un finanziamento inferiore all'80% dei costi del progetto;

Art. 7 - Tempi e modalità di determinazione delle quote di prelievo

1. Una volta sottoscritto il contratto di finanziamento con l'Ente erogatore l'Ateneo trattiene le quote di prelievo dovute, secondo le modalità stabilite all'art. 4 del presente Regolamento, da trasferire al Fondo Premiale di Ateneo.

2. La ritenuta si calcola sull'importo (quota di finanziamento) stabilito dal contratto di finanziamento, non sull'ammontare delle spese riconosciute eleggibili e rimborsate dopo la presentazione dei rendiconti di spesa. In caso di disparità tra importo finanziato e spesa riconosciuta eleggibile in fase di rendiconto, la differenza sarà a carico della struttura proponente.

3. In caso di trasferimento del progetto di ricerca ad altro ente, interruzione anticipata del progetto e altri eventi di forza maggiore che comportino una significativa diminuzione della quota di finanziamento erogato rispetto a quanto stabilito inizialmente, sarà il Consiglio di Amministrazione dell'Università a esprimersi in merito ad una eventuale riduzione del prelievo da operare, su richiesta del Dipartimento interessato.

Art. 8 - Ambiti di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità

1. Il Fondo di Ateneo per la premialità è finalizzato:

a) ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività gestionale, di ricerca, didattica, terza missione e internazionalizzazione che concorrano al raggiungimento dei risultati previsti dal Piano Strategico di Ateneo, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

b) ad attribuire al personale tecnico amministrativo premialità in base ai risultati di performance e/o di miglioramento dei servizi.

c) a riconoscere l'apporto del personale, indipendentemente dalle categorie di appartenenza, in circostanze ed eventi straordinari in conseguenza dei quali la costante e puntuale collaborazione della comunità universitaria consenta all'Ateneo di conseguire la mission istituzionale e la continuità dell'attività didattica (prestazioni ordinarie e straordinarie finalizzate a contrastare eventi eccezionali). In tali circostanze il Consiglio di Amministrazione può anche prescindere dall'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b).

2. Le misure applicative sono definite dal Consiglio di Amministrazione per ciascun biennio di riferimento.

3. Al fine di riconoscere il merito, il Consiglio di Amministrazione individua per ogni biennio di riferimento, sulla base della consistenza del Fondo di Ateneo per la premialità, l'ammontare delle risorse da destinare al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo e ad iniziative di incentivazione della ricerca competitiva e di sviluppo del programma di internazionalizzazione di ateneo.

Art. 9 - Compensi per attività gestionale, di didattica, ricerca, terza missione e internazionalizzazione di cui all'art. 8 lettera a)

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, definisce per ciascun biennio di riferimento ex ante i criteri e gli obiettivi e ex post i soggetti beneficiari e i relativi compensi.

2. L'erogazione dei compensi è definita con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.10 Costituzione del Fondo del Dipartimento di Eccellenza per la premialità

1. Per ciascun "Dipartimento di Eccellenza" viene costituito un apposito fondo per la premialità alimentato con le risorse attribuite dal Ministero a valere sul finanziamento dei Dipartimenti di eccellenza ex art.1, co.232, lett. b) Legge n. 232 del 11/12/2016;

Art. 11 – Modalità di utilizzo del Fondo del Dipartimento di eccellenza per la premialità

1. Qualora nel progetto di sviluppo finanziato, ai sensi della Legge n. 232 del 2016, sia previsto uno stanziamento alla macrovoce "premierità", il Consiglio di Dipartimento definisce anticipatamente con propria delibera:

a) per il personale docente e ricercatore: i soggetti che, per il loro ruolo nel progetto, sono destinatari della premialità, i criteri di assegnazione dei premi collegati ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca o comunque relativi a risultati funzionali alla realizzazione del progetto di sviluppo, lo stanziamento da destinare alla premialità;

b) per il personale tecnico e amministrativo: i soggetti coinvolti destinatari della premialità, il livello di responsabilità assegnato e i compiti previsti all'interno del progetto. I criteri e le fasce di incentivo economico per l'assegnazione dei premi sono definiti centralmente dall'Ateneo, al fine di garantire omogeneità nell'assegnazione della premialità stessa;

2. I premi al personale docente e ricercatore sono erogati previa valutazione deliberata dal Consiglio di Dipartimento, che avrà individuato i nominativi dei beneficiari e definito gli importi da corrispondere a ciascuno.

3. I premi al personale tecnico e amministrativo sono quantificati centralmente previa valutazione consuntiva, ad opera del Dipartimento, del grado di realizzazione dei compiti assegnati. La Direzione Generale, acquisita la valutazione, provvede al calcolo degli importi da riconoscere e comunica tali risultanze al Dipartimento, che provvede alla richiesta di liquidazione dei premi.

4. Ai docenti e ricercatori è consentito di optare per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima dell'erogazione al soggetto beneficiario nel cedolino stipendiale.

Art. 12 - Premialità di performance e/o di miglioramento servizi al personale tecnico amministrativo di cui all'art 8 lettera b)

1. Gli ambiti di applicazione delle performance e delle attività di miglioramento dei servizi realizzate dal personale tecnico amministrativo sono definiti dal Direttore Generale e sono oggetto di confronto con la Parte Sindacale.

2. I criteri di riparto per la distribuzione dell'importo attribuito dal Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dalla contrattazione integrativa di Ateneo.

Art. 13 - Erogazione compensi su Fondo Premiale

1. I compensi e le premialità per il personale tecnico-amministrativo sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla legge per i redditi da lavoro dipendente. Nel Fondo di cui al presente regolamento devono trovare copertura anche i relativi oneri a carico del datore di lavoro.

2. Per i compensi relativi al Fondo di Ateneo per la premialità, ai docenti e ricercatori è consentito di optare per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima dell'erogazione al soggetto beneficiario nel cedolino stipendiale.

Art. 14 - Erogazione compensi su residuo progetti

1. Le risorse disponibili residue su progetti di ricerca finanziati e conclusi possono essere:

a) messe a disposizione del responsabile di progetto da destinare alla ricerca o ad investimenti in attrezzature. Tali risorse rimangono nella disponibilità del responsabile del progetto per attività di ricerca per tutto il suo periodo di servizio effettivo presso l'Ateneo;

b) utilizzate come incentivazione del personale docente e tecnico amministrativo che ha partecipato al progetto di ricerca mediante erogazione di premi monetari sulla base della ripartizione definita dal responsabile del progetto;

c) utilizzate come copertura di oneri e costi non ammessi a rendicontazione sul progetto.

2. La determinazione delle eventuali quote di incentivazione monetaria per il personale che ha partecipato alla ricerca spetta al responsabile di progetto che indica gli importi da destinare ai premi.

3. Il singolo ricercatore che durante l'anno solare abbia partecipato ad una o più attività di ricerca può ricevere gli incentivi di cui al presente articolo per un importo massimo pari alla retribuzione annua di un Professore Ordinario nella classe di accesso al ruolo.

4. La liquidazione delle quote incentivanti è effettuata su richiesta del responsabile a conclusione del progetto.

Art. 15 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del Decreto Rettorale ed abroga i vigenti regolamenti: Regolamento per l'incentivazione delle attività di ricerca in progetti competitivi e nel conto terzi (D.R. 954/2017) e Nuovo Regolamento per la disciplina dei fondi per la premialità ai sensi dell'art. 9 della L. 30/12/2010 n. 240 (D. R. 9009/2021).